

ISTITUTO COMPRENSIVO “S. Ambrogio”

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

(approvato da Collegio dei docenti in data 27 novembre 2025 e deliberato dal Consiglio di Istituto in data 28 novembre 2025)

Art. 1

(Natura e scopo della disciplina nella scuola)

Il rispetto delle norme in materia di disciplina è fondamento di una civile convivenza scolastica atta a garantire i diritti della persona, nonché la salvaguardia del patrimonio dell'Istituto.

Art.2

(Oggetto)

In riferimento ai doveri indicati nello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, si individuano i seguenti comportamenti sanzionabili.

2.1 Mancanze disciplinari:

- frequentare irregolarmente le lezioni;
- presentarsi ripetutamente in ritardo alle lezioni;
- disturbare lo svolgimento della lezione;
- non osservare le norme di comportamento dettate dal regolamento interno:
 - non portare il materiale didattico necessario per lo svolgimento delle lezioni;
 - essere sprovvisti di abbigliamento idoneo per la pratica sportiva;

- non rispettare le regole di condotta da tenere durante l'ingresso e l'uscita dall'istituto, l'uscita dall'aula, i cambi d'ora, l'intervallo, i cambi d'aula;
- giustificare oltre i termini consentiti assenze e ingressi in ritardo.

2.2 Mananze disciplinari gravi:

- perseverare in atteggiamenti di mancanza lieve già sanzionati;
- non osservare le regole relative alla salvaguardia della sicurezza propria ed altrui (*spinte, giochi senza controllo, corse*);
- mancare di rispetto con gesti o parole al personale dell'Istituto, ai compagni o a chiunque sia presente nella scuola;
- danneggiare con colpa¹ i beni dei compagni o del personale dell'Istituto;
- danneggiare locali, arredi, suppellettili, attrezzature di laboratorio o altro materiale della Scuola, con colpa; aiutare, con azioni od omissioni, l'autore di una mancanza disciplinare a sottrarsi all'accertamento delle sue responsabilità;
- tenere il telefono cellulare acceso durante la lezione; usare il telefono o altri apparecchi audio, salvo

1

autorizzazione del docente, nei casi previsti dal regolamento d'istituto;

- effettuare registrazioni (audio o video) ad insaputa dei docenti e dei compagni, salvo espressa autorizzazione del docente nei casi previsti dal regolamento d'istituto;
- violare il divieto assoluto di fumo vigente nell'Istituto;
- lasciare l'edificio scolastico, senza autorizzazione.

2.3 Mancanze disciplinari gravissime:

- danneggiare con dolo (cioè in modo intenzionale) locali, arredi, suppellettili, attrezzature di laboratorio o altro materiale della Scuola;
- compiere furti a danno dei compagni o del personale dell'Istituto;
- danneggiare con dolo i beni dei compagni o del personale dell'Istituto;
- usare minacce o violenze fisiche a danno dei compagni, del personale o di chiunque sia presente nella Scuola;
- commettere altri reati di particolare gravità, perseguibili d'ufficio o per i quali l'Autorità Giudiziaria abbia avviato procedimento penale (*es. estorsione, rapina, spaccio di sostanze stupefacenti, ecc...*).

- manomettere dispositivi di sicurezza (estintori, impianti elettrici, segnaletica) o diffondere ingiustificati allarmi.
- diffondere, anche via web, immagini e filmati relativi ad ambienti o persone che si trovano nell'Istituto.

La responsabilità disciplinare è personale. Essa sussiste in riferimento ad infrazioni commesse sia durante l'attività scolastica interna all'istituto, curricolare ed extracurricolare, che in ambienti esterni (viaggi di istruzione, visite guidate, altre attività presso strutture esterne).

Art.3

(Sanzioni e Organi competenti ad irrogarle)

3.1 Sanzioni per mancanze disciplinari di cui all'art 2.1

Tali mancanze sono sanzionate con richiamo verbale o con nota disciplinare, trascritta sul registro di classe e sul diario, a cura di chi rileva la violazione.

3.2 Sanzioni per mancanze disciplinari gravi di cui all'art. 2.2

Le mancanze gravi sono sanzionate con lettera di censura, adottata dal Dirigente Scolastico (su proposta del Coordinatore) o dal Consiglio di Classe, oppure con l'allontanamento dello studente dalle lezioni fino ad un massimo di due giorni, adottata dal Consiglio di Classe.

Nella scelta della sanzione e della sua misura si terrà conto:

- delle ragioni e delle giustificazioni dello studente;
- della reiterazione e del livello di gravità dell'infrazione;
- della situazione personale dello studente e del suo ravvedimento;
- dell'eventuale riparazione del danno.

Nel caso della lettera di censura, essa deve essere accompagnata da un percorso educativo (anche di breve durata, a partire da un paio d'ore) da svolgersi presso l'istituzione scolastica con l'obiettivo di far riflettere sulla mancanza disciplinare.

Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni fino a due giorni, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. Tali attività sono svolte presso l'istituzione scolastica.

La sanzione relativa all'allontanamento dalle lezioni deve sempre tendere a sviluppare competenze ispirate ai valori della responsabilità, della legalità, della partecipazione e della solidarietà.

In particolare, si prevede lo svolgimento di:

- Attività "riparatorie", che intendono rimediare a quanto compiuto e che hanno una ricaduta positiva sulla comunità scolastica (riordino di laboratori, di biblioteche,

attività di tutor di compagni, cura dell'orto, pulizia dei locali scolastici).

- Attività di riflessione, studio e approfondimento sul Regolamento Scolastico di Istituto.
- Attività di riflessione, studio e approfondimento su tematiche connesse alla mancanza disciplinare, con produzione di elaborati (composizioni scritte o artistiche).
- Esperienze formative che promuovono il superamento di comportamenti irrispettosi delle regole di convivenza civile.

Quando il Consiglio di classe delibera la sanzione, i docenti incaricati a inizio anno scolastico si occuperanno di verificare l'attuazione del provvedimento.

3.3 Sanzioni per mancanze disciplinari gravissime di cui all'art. 2.3

Nel caso di mancanze gravissime, viene deliberato l'allontanamento dalle lezioni per un periodo fra tre a quindici giorni, con attività di cittadinanza attiva e solidale presso strutture ospitanti convenzionate. In assenza o nel caso di indisponibilità di tali strutture, le attività sono svolte a scuola, a favore della comunità scolastica.

La sanzione è adottata dal Consiglio di classe.

Le attività presso Associazioni o Enti del Terzo Settore consistono in percorsi concordati con il consiglio di classe, aventi esplicite finalità educative e volte a promuovere il superamento di comportamenti

irrispettosi delle regole di convivenza civile (ad esempio, attività di volontariato). L'Associazione dovrà sempre individuare un tutor interno che seguirà lo studente e inviare un feedback al termine dell'attività.

In assenza di “strutture ospitanti” idonee e/o disponibili, le attività di cittadinanza attiva e solidale sono svolte a favore della comunità scolastica. Esse dovranno indurre lo studente alla riflessione e rielaborazione critica della condotta censurate e potranno consistere in:

- attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica;
- attività di segreteria;
- pulizia dei locali della scuola;
- attività di ricerca, riordino di cataloghi e archivi;
- produzione di elaborati (composizioni scritte o artistiche).

La sospensione per periodi superiori a quindici giorni è adottata dal Consiglio di Istituto.

L'allontanamento dalle lezioni per periodi superiori a quindici giorni può essere disposto dal Consiglio d'Istituto quando sono stati commessi reati di particolare gravità che violano la dignità e il rispetto della persona umana (ad esempio violenza privata, minacce, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale), oppure quando sussiste una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone.

Il Consiglio d'Istituto può disporre l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine

dell'anno scolastico o applicare sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi, quando si verificano le seguenti condizioni:

- situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità, tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
- non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

Art.4

(Organo competente in materia di ricorsi)

L'organo competente ad esaminare i ricorsi contro i provvedimenti disciplinari è il Consiglio di Garanzia. È composto dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, da tre insegnanti, proposti dal Collegio dei Docenti, e da tre Genitori. Tutti i componenti sono designati dal Consiglio d'Istituto.

Per quanto concerne la designazione dei genitori, la stessa dovrà avvenire nell'ambito dei componenti del Comitato Genitori.

Il Consiglio di Garanzia dura in carica due anni scolastici.

Art.5

(Procedure)

Procedura per sospensioni fino a quindici giorni

Il docente annota la mancanza disciplinare rilevata sul registro di classe e sul diario dello studente.

In relazione alla gravità del fatto, dà notizia dell'accaduto al coordinatore di classe o al Dirigente scolastico, o suo delegato. Se necessario, informa telefonicamente la famiglia.

In presenza di una mancanza grave (vedi art. 2.2), il Dirigente Scolastico, consultatosi con il Coordinatore e con il docente interessato, e sentito l'autore dell'infrazione, può direttamente sanzionare il comportamento con una lettera di censura.

Il Dirigente Scolastico, in presenza di mancanze gravissime (vedi art. 2.3), o di mancanze gravi da lui non direttamente sanzionate con lettera di censura, convoca il Consiglio di Classe che stabilisce il provvedimento conseguente.

Nessun provvedimento può essere adottato senza aver ascoltato le ragioni dello studente. La sua versione dei fatti può essere raccolta dal Dirigente Scolastico o dal coordinatore di classe.

In relazione alla gravità del fatto e all'esigenza di intervenire con rapidità, il consiglio può essere convocato con procedura d'urgenza, senza i consueti termini di preavviso.

Se ritenuto opportuno, per fare chiarezza sull'accaduto, il Dirigente Scolastico può disporre la convocazione davanti al consiglio di classe anche dello studente responsabile, assistito dai genitori, e di altre persone informate sui fatti.

Le decisioni del consiglio di classe sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Non può partecipare alla seduta il genitore dell'alunno da sanzionare che faccia parte dell'organo collegiale.

Il provvedimento deve essere trascritto nel fascicolo personale dello studente e notificato alla famiglia.

Procedura per la sospensione oltre i quindici giorni

Il Dirigente Scolastico convoca il Consiglio di classe per acquisirne il parere; convoca successivamente il Consiglio di Istituto che, sentito l'autore dell'episodio da sanzionare, adotta la sanzione.

Art.6

(Procedura in caso di ricorso)

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte dello studente o di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, al Consiglio di Garanzia che decide nel termine di dieci giorni.

Il Consiglio di Garanzia è validamente costituito con la maggioranza dei componenti. Le decisioni sulle

impugnazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Nel caso in cui facciano parte dell'organo di garanzia genitori di alunni direttamente coinvolti nel procedimento, essi dovranno astenersi dal partecipare alla seduta .

Art. 7

(Modifiche al presente Regolamento)

Il presente Regolamento e sue successive modifiche sono approvate dal Consiglio d'Istituto.

Possono proporre modifiche e/o integrazioni al Regolamento in vigore:

- il Dirigente scolastico;
- il Collegio dei docenti;
- l'Assemblea dei genitori.

Copia del presente Regolamento deve essere consegnata ad ogni allievo all'inizio del primo anno scolastico e deve essere, inoltre, pubblicata nell'albo o nel sito internet dell'Istituto.

QUADRO RIASSUNTIVO

Comportamento sanzionato	Sanzione	Organo competente	Organo del ricorso
Mancanze disciplinari	Nota disciplinare	Dirigente Scolastico o insegnante	Consiglio di garanzia
Mancanze disciplinari gravi	Lettera di censura	Dirigente Scolastico o Consiglio di classe	
	Allontanamento dalle lezioni sino a due giorni	Consiglio di classe	
Mancanze disciplinari gravissime	Allontanamento dalle lezioni da tre a quindici giorni	Consiglio di classe	Consiglio di garanzia
	Allontanamento superiore a 15 giorni	Consiglio di Istituto	

